

Verbale n. 35/2017

L'anno duemiladiecisette addì 10 del mese di Marzo, alle ore 9,30 in prima convocazione nei locali del Palazzo Comunale si è riunita la IV C.C.P. a seguito nota di convocazione n. 5592 del 07.03.2017 contenente il seguente o.d.g.: 1) Studio e revisione del "Regolamento di Polizia Municipale. 2) Varie essenziali. Alle ore 9,30 sono presenti: il Presidente della Commissione Salvatore Giuffridè, il Consigliere Vincenzo Capisarde in sostituzione del Componente assente Vincenzo Tiguemi, con giusta delega agli atti della IV C.C.P. Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il Consigliere Grazia Ventura in sostituzione del Componente assente Alessio Fumari, con giusta delega agli atti della IV C.C.P. continuano i lavori con lo studio del regolamento in oggetto, continuando con lo studio la stesura e dattiloscrittura dell'art. 59; passa alla stesura e dattiloscrittura dell'art. 60; passa alla stesura e dattiloscrittura dell'art. 61 composto da quattro commi, che dopo averlo redatto e dattiloscritto ne allega copie del lavoro svolto al seguente verbale. Alle ore 10,15 la Commissione chiude i lavori. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Giuffridè

Il Segretario

Ross A. Randazzo

Il Componente

Vincenzo Capisarde
Alessio Fumari

art. 59 – i proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00. (da verificare col comandante);

art. 60 – le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00. (da verificare col comandante);

art. 61 – fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento di igiene e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti:

1. è vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

2. i recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi ed i rifiuti da attività commerciale, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie o piazze in cui è effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti nella fascia oraria indicata.

3. in tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perchè saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso.

4, e' fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad esempio ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti, ecc...)è altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali